

*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

Programma e finanziamento: Decreto Ministeriale 14 febbraio 2022, n. 60, nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui al D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106

*"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA
CATTEDRALE DI COSENZA"*

Importo del finanziamento: € 2.000.000,00 – CUP: F85F22000260001

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

SERVIZI DA EFFETTUARE DA PARTE DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI E RELATIVI A: REDAZIONE SCHEDE TECNICHE DI RESTAURO E RELATIVA ASSISTENZA ALLE FASI DI PROGETTAZIONE, ATTIVITA' IN FASE DI VERIFICA DEL PROGETTO, ATTIVITA' DI DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI CATEGORIA OS2A e OG2

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto del presente Capitolato prestazionale consiste, in conformità alla normativa vigente, nello svolgimento di servizi specialistici da parte di restauratore/i di beni culturali, con la specificazione più avanti descritta, finalizzata ad ottenere la redazione delle schede tecniche e la conseguente collaborazione alle fasi di progettazione, la verifica dei progetti, e la direzione operativa dei lavori attinenti alla categoria OS2A e OG2 relativamente ai restauri da effettuare sul Duomo di Cosenza con esclusione della facciata principale ove è in corso altro intervento.

La prestazione di servizi da effettuare, dopo la necessaria fase di conoscenza del materiale da restaurare, prevede l'espletamento delle seguenti attività:

- Redazione delle schede tecniche, afferenti alle superfici storicizzate e decorate dell'architettura e ai principali beni mobili contenuti nel Sacro edificio, previste dall'articolo 14 dell'Allegato II.18 al Codice D.L.vo 36/2023 complete di documentazione fotografica.
- Descrizione, in ognuna delle schede tecniche che saranno redatte delle eventuali indagini da attuare (sia in fase antecedente alla definizione progettuale, sia in fase di esecuzione lavori) relativamente alle superfici storicizzate dell'architettura, ai materiali lapidei e ai beni culturali mobili, sia prima della definizione del progetto, sia per quelli da definire in corso d'opera, completi una valutazione economica.
- Attività di supporto al RUP nelle fasi di verifica del progetto per le parti di lavorazioni afferenti alle categorie OS2A e OG2.
- Direzione operativa dei lavori appaltati afferenti alla categoria OS2A e OG2 di cui l'importo dei lavori posta a base di appalto è pari ad € 1.400.000,00, escluso IVA.

Ai fini dello sviluppo delle attività oggetto del presente capitolato si riportano di seguito le indicazioni previste dall'allegato II.18 al D. L.vo 36/2023.

Titolo III - Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali***Capo I - Livelli e contenuti della progettazione******Articolo 12. Attività di progettazione.***

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, i cui contenuti sono quelli previsti dall'allegato I.7 al codice. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui all'[allegato I.7](#).



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

2. *Le linee guida di cui all'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1.*
3. *L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto sulla base del progetto esecutivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, può essere tuttavia eccezionalmente disposto sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica.*
4. *Può essere disposta l'omissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:*
 - a) *per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura e altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità;*
 - b) *negli altri casi, qualora il responsabile unico del progetto (RUP), accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al RUP la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.*

Articolo 13. Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di fattibilità tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.*
2. *Sono documenti del progetto di fattibilità:*
 - a) *la relazione generale;*
 - b) *la relazione tecnica;*
 - c) *le indagini e ricerche preliminari;*
 - d) *la planimetria generale ed elaborati grafici;*
 - e) *le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;*
 - f) *la scheda tecnica di cui all'articolo 14;*
 - g) *il calcolo sommario della spesa;*
 - h) *il quadro economico di progetto;*
 - i) *il cronoprogramma dell'intervento;*
 - l) *il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;*
 - m) *lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.*
3. *L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di progettazione di fattibilità, valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, l'eventuale possibilità di porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la qualità.*
4. *Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano:*



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

- a) l'analisi storico-critica;
 - b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
 - c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
 - d) la diagnostica;
 - e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
 - f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità dell'intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.

Articolo 14. Scheda tecnica.

1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.
2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.
3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.
4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli [articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.

Articolo 15. Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
2. Sono documenti del progetto esecutivo:
 - a) la relazione generale;
 - b) le relazioni specialistiche;
 - c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
 - d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
 - g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
 - h) il cronoprogramma;



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

- i) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;*
- l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.*

Articolo 16. Progettazione dello scavo archeologico.

- 1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.*
- 2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.*
- 3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.*
- 4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:*
 - a) rilievo generale;*
 - b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche;*
 - c) indagini complementari necessarie.*
- 5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, è comunicato al Soprintendente competente.*
- 6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento.*
- 7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:*
 - a) rilievi e indagini;*
 - b) scavo;*
 - c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;*
 - d) restauro dei reperti mobili e immobili;*
 - e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;*
 - f) studio e pubblicazione;*
 - g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;*
 - h) manutenzione programmata.*
- 8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa*



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica è comunicato al Soprintendente competente.

9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

Articolo 17. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Articolo 18. Verifica dei progetti.

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 42 del codice](#), per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì:
 - a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
 - b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
 - c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
2. Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

Capo II - Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori

Articolo 19. Progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.
4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

Titolo IV - Somma urgenza

Articolo 20. Tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza.

1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente allegato è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 140 del codice.

Titolo V - Esecuzione, varianti e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 21. Varianti

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Articolo 22. Collaudo.

1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 23. Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

- a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
- b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
- c) il computo metrico-estimativo;
- d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
- e) il quadro economico;
- f) il piano della sicurezza e coordinamento.

Articolo 24. Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo unitamente a quelli previsti dall'articolo 116, comma 10, del codice, sono conservati presso la stazione appaltante e trasmessi in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente allegato.
3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Articolo 25. Disposizione transitoria.

1. Fino all'eventuale revisione dell'allegato II.12 al codice, le categorie OS 2-A e OS 24 del medesimo allegato ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'attività da svolgere afferisce ad intervento condotto da Amministrazione dello Stato finalizzata alla protezione del bene immobile e dei beni ivi contenuti, sottoposti a tutela ai sensi del D. L.vo 42/2004 e s.m.i. ed in tal senso le opere suddette sono state ricomprese nell'apposito finanziamento del MiC sopra indicato attuato dal Segretariato MIC Calabria.

Le attività di redazione delle schede tecniche, della verifica e della direzione operativa saranno svolte in parte presso il Duomo di Cosenza ed in parte presso lo studio del professionista incaricato.

ARTICOLO 2 – NORME E DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL SERVIZIO

Per l'attuazione del servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di prestazioni eseguite per conto delle pubbliche amministrazioni ed particolare il D.L.Vo 36/2023 e relativi allegati s.m.i. – DM del MIT 49/2018; D.lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

Trattandosi di attività di servizio da espletare su beni vincolati e non essendo in questa fase previsti interventi diretti sui beni, il restauratore a cui affidare il servizio viene individuato come professionista specializzato del settore e non come operatore economico a cui affidare lavori.

L'aggiudicatario inoltre si impegna a rispettare tutte le norme, anche se non espressamente richiamate nel seguito, nonché le norme nazionali e/o regionali applicabili non esplicitamente menzionate per fornire la prestazione a regola d'arte. L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare le norme di sicurezza derivanti da piani di sicurezza che saranno operanti sui luoghi ove devono essere eseguiti i lavori.

ARTICOLO 3 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei servizi indicati all'articolo 1 del presente Capitolato.

Il professionista (o società incaricata) dovrà predisporre la modellistica da adottare per la formulazione delle schede tecniche e del progetto che dovrà essere preventivamente concordata con il RUP-DEC.

Periodicamente sarà richiesto all'incaricato di relazionare sullo stato di attuazione e sulle eventuali difficoltà riscontrate; allo stesso incaricato sarà richiesto di presentare il materiale costituente l'oggetto della prestazione man mano che lo stesso viene redatto.

Per l'attività di direzione operativa il restauratore dovrà rapportarsi continuamente con il Direttore dei lavori dal quale Ufficio dipende.

Le schede ed il materiale costituente la progettazione dovranno essere consegnate su duplice supporto informatico (memoria usb di adeguata capacità) e ciò per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati informatizzati. Le schede dovranno essere consegnate sia in PDF che in formato editabile, sarà richiesta anche la documentazione fotografica redatta in formato Jpg.

Nella elaborazione della parte della scheda tecnica e nelle indicazioni di restauro è vietato introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dall'espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Tutte le schede e gli atti comunque redatti devono essere sottoscritte dal Professionista restauratore che ne assumerà la relativa responsabilità.

L'affidatario del servizio dovrà, preliminarmente alla definizione della schedatura verificare lo stato dei luoghi, le condizioni esistenti, la corrispondenza dei dati rilevabili dalla documentazione fornita dall'amministrazione (rilievo) con lo stato di fatto e le eventuali ulteriori condizioni. Lo stesso assuntore dell'incarico dovrà pervenire alla formalizzazione di elaborati che, oltre ad essere immediatamente consultabili, siano finalizzati alla protezione dei beni culturali in pericolo di conservazione.

Gli stessi elaborati, inoltre, dovranno essere, prima della consegna, oggetto di specifico confronto con il responsabile unico di progetto della stazione appaltante.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Nel rispetto delle norme vigenti, i servizi in oggetto devono essere personalmente effettuati e sottoscritti dall'Affidatario nella sua qualità di restauratore in possesso di adeguata specializzazione (comprovata da iscrizione negli speciali elenchi MiC e per i settori interessati) secondo la normativa vigente nonché nei termini e modalità previste dal presente Capitolato Prestazionale. **Per l'intervento in oggetto il/i sottoscrittore /i delle schede tecniche e dell'attività di Direttore operativo dovrà essere iscritto almeno agli elenchi speciali ministeriali nei settori 1 - *Materiali lapidei, musivi e derivati* e 2 - *Superfici decorate dell'architettura* che rappresentano la maggior consistenza dell'intervento. Occorrendo, tuttavia, la necessità di redazioni di schede tecniche per beni culturali diversi da quelli sopra descritti l'incaricato dovrà comunque redigere le relative schede e attività a proprie spese anche avvalendosi di altro restauratore in possesso di specifica qualificazione ed iscrizione nel settore.**



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

L'affidatario, per attività complementari alla fase ricognitiva e alla redazione materiale compilazione delle schede tecniche, potrà avvalersi di proprio personale a condizione che lo stesso sia opportunamente accreditato restando inteso che ogni spesa rimane comunque in capo all'assuntore del servizio. L'Affidatario deve produrre al RUP il report illustrativo dell'attività svolta, delle eventuali criticità riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare alle riunioni che lo stesso RUP riterrà opportuno convocare per il superamento di eventuali criticità che dovessero essere riscontrate nell'espletamento del servizio. L'Affidatario deve rapportarsi con il RUP per le necessarie verifiche in contraddittorio, per l'approntamento di eventuali prove e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo svolgimento dell'incarico stesso; per dette attività potranno essere redatti appositi verbali. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP, nonché per partecipare ad eventuali riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante. L'affidatario, per le fasi di esecuzione, rimane incardinato nell'ufficio di direzione dei lavori e dovrà coordinare la sua attività con il suddetto D.L. che rimane comunque responsabile dell'Ufficio di direzione lavori. L'Affidatario infine è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nell'esecuzione dei servizi affidati, delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dalla Stazione appaltante.

E' altresì a carico del professionista la stipula della polizza per infortuni e la polizza professionale a garanzia dell'amministrazione che garantisca la stessa in caso di errori o danni.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante s'impegna a trasmettere all'Affidatario attraverso l'ufficio del RUP, perché possa utilizzarla nelle varie fasi di adempimento dell'incarico corrispostogli, tutta la documentazione in suo possesso ed in particolare i rilievi architettonici e anche eventuali altre analisi e prove già redatte. All'affidatario verrà garantito l'accesso al Duomo in accordo con la proprietà ecclesiastica.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

L'Affidatario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza, anche per evidenti motivi di sicurezza, per quanto concerne l'uso di tutti i documenti le fotografie riguardanti l'oggetto del servizio e ad astenersi, salvo esplicito benestare, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del servizio medesimo in ciò tenendo conto che oggetto della prestazione è la schedatura di beni culturali immobili tutelati. La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all'esecuzione del servizio, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini sia nelle modalità con l'Amministrazione. Gli elaborati e quanto altro discenderà dall'incarico commissionato ai sensi del presente Capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti gli elaborati fotografici e documentali introdotti.

ARTICOLO 7 – AVVIO, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Affidatario, dovrà prestare i servizi indicati e dettagliati nel presente Capitolato Prestazionale presso il Duomo di Cosenza e presso il proprio laboratorio/studio professionale nonché sul luogo dove verrà attuato il lavoro di restauro.

Le prestazioni di cui al contratto avranno inizio dalla data di disposizione di avvio della prestazione e dovranno avere termine per come segue:

- 1- redazione schede tecniche ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato II.18 al codice: **giorni 50 (cinquanta) dalla data di avvio della prestazione;**
- 2- attività di verifica del Progetto: dalla data di presentazione della progettazione esecutiva fino alla emissione



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

della validazione da parte del RUP per un tempo stimato di mesi due;

- 3- Direzione operativa dei lavori per la parte OS2A – OG2: **dalla data del verbale di consegna dei lavori alla data del certificato di ultimazione (si stima un tempo di giorni 360 da DIP fermo restando valutazione più determinata all'atto dell'avvenuta progettazione).**

ARTICOLO 8 – COLLABORAZIONI

Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Amministrazione per tutte le prestazioni fornite dall'Affidatario non sono ammessi subappalti o cessioni di parte di prestazioni ad eccezione di quelli previsti per legge (eventuali rilievi, saggi, prove, ecc.). resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista incaricato.

L'Affidatario potrà avvalersi (per attività di verifica specialistica) comunque del supporto di eventuali collaboratori/consulenti facenti parte della propria struttura organizzativa aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza durante tutte le operazioni oggetto del presente affidamento, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il soggetto Affidatario dei Servizi. Della nomina degli eventuali collaboratori/consulenti di cui sopra, l'Affidatario è tenuto a darne preventiva comunicazione al RUP, per l'espressione del relativo gradimento. Il compenso economico degli eventuali collaboratori/consulenti rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario e per la loro attività, nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 9. È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116 del Codice.

ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'onorario e il rimborso delle spese per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, sono determinate tenendo conto:

1. delle prestazioni tecniche da svolgere;
2. del grado di complessità e del numero delle schede da redigere;
- 3 - del tempo complessivo per l'espletamento dell'intera prestazione.
- 4 - del costo orario previsto per l'espletamento di prestazioni similari, riconducibili per analogia a servizi di architettura ed ingegneria di cui al DM 17-06-2016 e a prestazione di restauratore libero professionista.

Il corrispettivo per le prestazioni richieste, che la Stazione appaltante si impegna a corrispondere, posto a base di asta e soggetto a ribasso, calcolato forfettariamente a corpo tenendo conto delle disposizioni di cui al D.M. 17-06-2016, nonché dei prezzi indicati nei listini, ed in modo onnicomprensivo, fisso ed invariabile è stato definitivamente stimato e valutato in **€ 21.279,95** (euro ventunomiladuecentosettantanove/95) escluso cassa previdenziale 4% ed escluso IVA al 22% se dovuta.

Sul suddetto compenso sarà applicato il ribasso contrattuale offerto in sede di aggiudicazione. Il compenso da corrispondere sarà liquidato in tre soluzioni, come di seguito specificato:

- a) **il 45% (quarantacinque per cento):** all'avvenuta redazione delle schede tecniche e della loro consegna;
- b) **il 15% (quindici per cento):** alla validazione della progettazione esecutiva;
- c) **il restante 40% (quaranta per cento):** a lavori completati e certificati di regolare esecuzione.

Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura, ad accertato corretto adempimento contrattuale nonché dell'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC INARCASSA E REGOLARITA' FISCALE). In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione si riserva di non procedere



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. **L'amministrazione, solo per proprie esigenze contabili legate alla rendicontazione della spesa e alla chiusura di esercizi finanziari, potrà autorizzare e chiedere al professionista l'emissione di fattura anche per importi inferiori a quelli sopra indicati, tale facoltà non potrà, invece, essere esercitata dal professionista.**

Ai fini della liquidazione della fattura si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario dedicato, con esclusione di responsabilità per la Stazione appaltante derivante da indicazioni erronee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione. Al fine della liquidazione degli acconti in fase di esecuzione e del saldo l'affidatario dovrà trasmettere, unitamente alla domanda di liquidazione, un report sull'attività svolta (tranne che per la fase di direzione lavori) che dovrà essere certificato di regolare esecuzione da parte del RUP restando inteso che in mancanza della suddetta certificazione il professionista non potrà emettere fattura.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'Affidatario dovrà dichiarare i conti correnti bancari/postali dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'Affidatario assume altresì l'impegno ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con la filiera di imprese o altri professionisti a qualsiasi titolo interessati e per eventuali cessioni di credito, la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dal citato art. 3 della Legge 136/2010. Ai fini di quanto disposto dal medesimo articolo, l'Affidatario assume altresì, con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in esso contenuti. La violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, anche se non espressamente dedotti, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

ARTICOLO 11 – VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricato, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione appaltante non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali. È facoltà dell'Amministrazione accertare in ogni tempo e in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dell'Affidatario e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dei soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

ARTICOLO 12 – CONTESTAZIONI E PENALI

In tutti i casi di inidoneità delle attività svolte o di ritardato adempimento da parte dell'Affidatario dei servizi



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

agli obblighi di cui agli artt. 3, 4 e 7 del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino inadempienze o ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa richiederà all'Affidatario di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli per iscritto un termine perentorio che, in ogni caso, non potrà mai essere superiore ai 5 giorni. L'Affidatario avrà titolo di rispondere nelle 24 ore successive alla contestazione. Qualora l'Affidatario non provvedesse entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante ad eliminare le deficienze rilevate, ovvero le sue deduzioni non fossero accolte, la Stazione appaltante potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 1 per mille (uno per mille) del corrispettivo contrattuale netto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al precedente comma non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero, senza pur tuttavia dare luogo alle ipotesi di risoluzione contrattuali, sarà riservata alla Stazione appaltante la facoltà, previa formale contestazione, di adottare il provvedimento più idoneo per migliorare l'andamento dei servizi, restando a carico dell'Affidatario le spese e i danni conseguenti senza eccezione alcuna. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sui pagamenti previsti. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, né solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali assunte con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Affidatario.

ARTICOLO 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a tutte le ipotesi espressamente previste nel presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento del danno, la risoluzione del contratto opererà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile ("Clausola risolutiva espressa"), nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode o comunque per obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- b) per la perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti di professionalità e moralità, necessari per l'esecuzione dei servizi;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Affidatario nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
- d) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi di cui al presente Capitolato Prestazionale superiore a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi (senza giustificazione) nella consegna del materiale oggetto di schedatura così come sopra individuata, fatta salva l'applicazione delle penali di cui ai precedenti articoli;
- e) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato Prestazionale che comporti l'applicazione di penali di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui ai precedenti articoli.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti commi, il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena l'Amministrazione avrà dichiarato all'Affidatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r. e/o PEC, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile ("Diffida ad adempiere"), fatto salvo il risarcimento del danno, in ciascuno dei seguenti casi:

- quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

- quando l’Affidatario, che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- quando vi sia violazione degli obblighi di riservatezza e di trasparenza;
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.

Trattandosi di prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni culturali esposti a possibili situazioni di precarietà di conservazione, nelle ipotesi indicate al precedente comma, l’Amministrazione invierà all’Affidatario, per mezzo di lettera raccomandata a.r. e/o PEC, diffida ad adempiere con un termine minimo di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi e qualora l’Affidatario non adempia entro il termine indicato, il contratto sarà automaticamente risolto. Entro il termine di 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi precedenti o dalla scadenza del termine di diffida di cui ai precedenti commi, l’Affidatario dovrà procedere a consegnare alla Stazione appaltante tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a qualunque titolo detenuti. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Affidatario, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo all’Amministrazione dallo scioglimento del contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti dall’Amministrazione medesima. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario sarà tenuto a risarcire l’Amministrazione di tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui al precedente articolo, qualora nel frattempo maturate. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall’Affidatario per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo. Al momento della risoluzione l’Amministrazione diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva di tutti i documenti e gli elaborati eventualmente prodotti dall’Affidatario, dai suoi ausiliari e dai soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o in connessione con l’espletamento delle attività oggetto del servizio, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall’Affidatario a qualsivoglia titolo pretese di sorta anche in ordine a riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati. L’Affidatario è, comunque, obbligato a portare a compimento i servizi in corso alla data di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 – RECESSO

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell’Affidatario della raccomandata a.r. e/o PEC con la quale la Stazione appaltante comunica la volontà motivata di recedere dal contratto. All’Affidatario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione delle comunicazioni secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché il 10% (dieci per cento dell’importo delle prestazioni non eseguite), con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto. L’Affidatario riconosce ed accetta con la sottoscrizione del Contratto, rinunciando fin d’ora ad avanzare pretese o richieste in ordine al riconoscimento di maggiori o diversi compensi, risarcimenti e/o indennizzi comunque denominati. La Stazione appaltante potrà procedere al recesso dal Contratto nelle ipotesi anche in caso di revoca e/o decadenza del finanziamento anche per colpa dell’Amministrazione. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell’Affidatario della raccomandata a.r. e/o PEC con la quale la Stazione appaltante comunica la volontà di recedere dal Contratto.

ARTICOLO 15 – INCOMPATIBILITÀ

Per l’Affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, i divieti di cui al presente comma sono estesi agli eventuali dipendenti dell’Affidatario, ai collaboratori ecc.



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

ARTICOLO 16 – DOMICILIO E CORRISPONDENZA

Con riferimento al contratto, l’Affidatario deve dichiarare il proprio domicilio fiscale con specifico riferimento alla città, indirizzo, n. civico, presso il quale si intendono ritualmente ricevere tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. La corrispondenza inerente il contratto sarà intrattenuta prioritariamente mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

ARTICOLO 17– SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V. A, e compreso il contributo previdenziale, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono: le spese contrattuali; le spese, le imposte, le tasse relative al perfezionamento ed alla eventuale registrazione del contratto. S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali, attrezzature ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:

- le spese per provvedere agli eventuali strumenti di misurazione in genere ed al personale di supporto all’Affidatario, necessario per le operazioni di verifica, controllo, monitoraggio, taratura, finalizzato all’espletamento della presente prestazione;
- le spese per la collaborazione con la Stazione appaltante;
- gli oneri per le polizze assicurative;
- tutte le spese derivanti dall’espletamento di sopralluoghi, riunioni, convocazioni e quanto altro occorrente per lo spostamento dalla residenza o dalla sede di lavoro.

Qualora l’affidatario si avvalga di altre collaborazioni specialistiche il rimborso delle spese non potrà essere aumentato in alcun modo rispetto a quello già ricompreso nella base di appalto.

ARTICOLO 18 - EFFICACIA E PUBBLICITÀ

Il nominativo dell’affidatario, l’oggetto dell’incarico e il relativo compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Cultura ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Eventuali modifiche al presente contratto potranno essere apportate con il consenso esplicito delle parti ed esclusivamente in forma scritta nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 120 del D.Lvo 36/2023.

Le variazioni, sospensioni, modifiche o simili devono essere concordate per iscritto e a nulla varrà l’eventuale dichiarazione del tecnico incaricato di aver ricevuto tali indicazioni dagli uffici o dallo stesso Rup qualora le stesse non siano poste per iscritto.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice D.Lvo 36/2023 2 e relativi allegati, al DM MiT 49/2018 e alle altre disposizioni normative, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

L’attività e le opere da eseguire afferiscono ad interventi condotti da Amministrazione dello Stato finalizzate alla protezione di beni sottoposti a tutela ai sensi del D. L.vo 42/2004 e s.m.i. ed in tal senso le stesse sono state ricomprese nel finanziamento segnato in oggetto.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

IL DIRETTORE

Dott.ssa Maria MALLEMACE